



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Ufficio Tutela del Paesaggio, Ambiente, TPL

ORDINANZA NUMERO 304 DEL 07/10/2025

**OGGETTO: DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI E AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria"; - gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi

ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;

- nell'ambito dei Tavoli Tecnici convocati dalla Provincia di Treviso il 16/06/2025 e 09/09/2025 si è ribadita la necessità, da parte dei Comuni, di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;

DATO ATTO che:

- il Piano Straordinario e l'Accordo di cui sopra prevedono che le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del tipo di allerta raggiunto per il parametro PM10 modulato sui seguenti tre livelli:
 - livello di allerta 0 - verde: con un numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³) inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 - arancio: con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³);
 - livello di allerta 2 - rosso: con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³);
- che il meccanismo di non attivazione, attivazione e disattivazione delle misure temporanee previste per i due livelli di allerta avvenga sulla base della valutazione dei dati di qualità dell'aria per la stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti effettuate e comunicate da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'emissione del Bollettino dei Livelli di Allerta PM10;
- che in base al livello di allerta raggiunto e comunicato da ARPAV, i Comuni attuino le misure temporanee previste il giorno successivo a quello di emissione del Bollettino (ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì) e le mantengano in vigore fino al rientro al livello di allerta 0 - verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero (50 µg/m³);

DATO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato:

- il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" con Deliberazione n. 238 del 02/03/2021;
- gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste del Pacchetto di cui al succitato atto, con la Deliberazione n. 1089 del 09/08/2021;

VISTA la Deliberazione n. 786 del 12/07/2024 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021";

PRECISATO che con DGRV n. 1855/2020 la Giunta Regionale del Veneto ha altresì approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155" completo della planimetria della nuova zonizzazione del territorio regionale e dell'elenco dettagliato dei Comuni appartenenti a ciascuna zona, in base al quale il Comune di Vittorio Veneto:

- non appartiene alla "Zona Agglomerato IT0519 Treviso";

- risulta ricadere nella zona IT0524 (già IT0513);

VISTI:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 377 del 15/04/2025;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020; - la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000; - l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;
- DM n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
- la DGR n. 238 del 2/3/2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure";
- il Regolamento comunale di Polizia Locale;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito in quanto con i provvedimenti di limitazione al traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

**ORDINA
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

con decorrenza immediata e fino alla data del 30/04/2026, l'adozione delle seguenti azioni secondo i tre livelli di allerta in premessa descritti:

IN CASO DI ALLERTA 0 (NESSUNA ALLERTA) - LIVELLO VERDE

dalla data di emissione della presente ordinanza al 30 aprile 2026:

1. Divieto di circolazione nel centro abitato del territorio comunale, con le eccezioni delle seguenti vie:
 - 1a. S.S. 51 di Alemagna; da via Fadalto Alto alla rotonda in via Menarè a San Giacomo di Veglia;
 - 1b. S:S 51; rotonda in località la Sega, bretella Anas Tangenziale est, via del Carso, via De Nadai, via Pontavai, via Guerrini, via del Cansiglio, via Celante, rotonda viale Matteotti;
 - 1c. S.P. 35 da Vittorio Veneto a Revine;
 - 1.d S.P. 86 delle Mire; da Vittorio Veneto a Tarzo;
 - 1.e S.P. 71; da Vittorio Veneto a Colle Umberto;
 - 1.f S.P.103 del Monticanello; da Vittorio Veneto a Conegliano;
 - 1.g S.P. 152 dei Colli Settefontinali, da Vittorio Veneto a Tarzo;

- 1.h S.P. 422 del Cansiglio; da Vittorio Veneto a Cappella Maggiore;
- 1.i Zona Industriale da rotonda S.S.51 di via Menarè, via sotto le Rive, a rotonda casello V.V. sud;

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1 a due tempi;
- autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO

conseguente al verificarsi di 4 giorni consecutivi di superamento, a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) e fino al rientro dei valori di PM10 al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti, dalla data di emissione della presente ordinanza al 30 aprile 2026:

in aggiunta alle misure/limitazioni previste al livello verde, le seguenti “azioni”:

2. Divieto di circolazione nel centro abitato del territorio comunale, con le eccezioni delle seguenti vie/strade:

- 2.a S.S. 51 di Alemagna; da via Fadalto Alto alla rotonda in via Menarè a San Giacomo;
- 2.b S.S. 51; rotonda in località la Sega, bretella Anas Tangenziale est, via del Carso, via De Nadai, via Pontavai, via Guerrini, via del Cansiglio, via Celante, rotonda viale Matteotti;
- 2c. S.P. 35 da Vittorio Veneto a Revine;
- 2.d S.P. 86 delle Mire; da Vittorio Veneto a Tarzo;
- 2.e S.P. 71; da Vittorio Veneto a Colle Umberto;
- 2.f S.P.103 del Monticanello; da Vittorio Veneto a Conegliano;
- 2.g S.P. 152 dei Colli Settentrionali, da Vittorio Veneto a Tarzo;
- 2.h S.P. 422 del Cansiglio; da Vittorio Veneto a Cappella Maggiore;
- 2.i Zona Industriale da rotonda S.S.51 di via Menarè, via sotto le Rive, a rotonda casello V.V. sud;

dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 2;
- autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 4 e 5;
- veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 4 (nessuna deroga).

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO

conseguente al verificarsi di 10 giorni consecutivi di superamento, a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) fino al rientro dei valori di PM10 al di sotto del limite di legge e con previsioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti, dalla data della presente ordinanza al 30 aprile 2026 in aggiunta alle misure/limitazioni previste al livello verde e arancio, le seguenti “azioni”:

3. divieto di circolazione nel centro abitato del territorio comunale, con le eccezioni delle seguenti vie/strade

- 3a. S.S. 51 di Alemagna; da via Fadalto Alto alla rotonda in via Menaré a San Giacomo;
- 3b. S.S. 51; rotonda in località la Sega, bretella Anas Tangenziale est, via del Carso, via De Nadai, via Pontavai, via Guerrini, via del Cansiglio, via Celante, rotonda viale Matteotti;
- 3c. S.P. 35 da Vittorio Veneto a Revine;
- 3.d S.P. 86 delle Mire; da Vittorio Veneto a Tarzo;
- 3.e S.P. 71; da Vittorio Veneto a Colle Umberto;
- 3.f S.P.103 del Monticanello; da Vittorio Veneto a Conegliano;
- 3.g S.P. 152 dei Colli Settentrionali, da Vittorio Veneto a Tarzo;
- 3.h S.P. 422 del Cansiglio; da Vittorio Veneto a Cappella Maggiore;
- 3.i Zona Industriale da rotonda S.S.51 di via Menaré, via sotto le Rive, a rotonda casello V.V. sud.

dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle 18:30, per le seguenti categorie di veicoli, fatto salvo lo stato di necessità adeguatamente documentato:

- veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 E N3 alimentati a diesel Euro 5.

**VIETA INOLTRE
di sostare con il motore acceso a tutti i veicoli.**

ORDINA

1. divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente. Per questa violazione in ambito rurale si applicano le disposizioni e sanzioni previste dal vigente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, art.li 14/B e 16/B, per una sanzione da € 80,00 € a € 480,00;
2. divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017;
3. in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
4. in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
5. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
6. obbligo che la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non possa superare:
 - a. i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili, E.2 - uffici e assimilabili e E.5 - attività commerciali e assimilabili;

b. i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 12/1993, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013

7. divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della L. n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento. L'ufficio tecnico comunale predispone la segnaletica necessaria. Le violazioni alle altre norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

ECCEZIONI

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione, diesel/gas e benzina/gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della FIVA;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote, cosiddetti Euro 0 e pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e dei Carabinieri; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto

pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC; carri funebri.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasporti 332/1998;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno 3 persone;
- veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dalle predette strutture muniti di copia della prenotazione od altro idoneo titolo autorizzativo;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del M.I.T. o dei Centri di Revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario, con titolo autorizzatorio;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.F., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e dei Carabinieri; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC; carri funebri.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS 2
- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei VV.F.
- e. Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali
- f. Comando di Polizia Locale
- g. Associazioni di Categoria.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il livello di allerta giornaliero – VERDE, ARANCIONE, ROSSO – può essere verificato consultando il sito di ARPA Veneto.

IL SINDACO



Mirella Balliana

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005